



**COMUNITA' DELLA
VAL DI NON**

Provincia autonoma di Trento

COMUNE DI DON

**REGOLAMENTO
PER L'UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI
IN PROSSIMITA'
DI CENTRI ABITATI E DI ABITAZIONI**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.

20 dd. 21.06.2011

**Norme di comportamento per l'utilizzo
di prodotti fitosanitari in prossimità di centri abitati e di abitazioni**

Articolo 1

- Definizioni -

1. Con **centro abitato** si intende l'insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di 25 fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.
2. Con **strada** si intende quella parte di suolo destinata alla circolazione dei veicoli (come definiti dall'articolo 47 del D. Lgs. 285/1992 e s.m.i., di seguito denominato per brevità Codice della Strada) e dei pedoni.

Le strade vengono così classificate:

- A. strade pubbliche a servizio delle aree agricole;
 - B. Strada Statale n°, Strada Provinciale n
 - C. la viabilità comunale principale individuata da ogni singolo Comune.
3. Con **percorso pedonale e ciclabile** si intende la parte della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei pedoni e dei velocipedi.

Articolo 2

- Utilizzo dei prodotti fitosanitari -

1. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e provinciale vigente in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari, è fatto obbligo a chiunque impieghi, per scopi produttivi agricoli e non, i prodotti fitosanitari in particolare in prossimità di centri abitati e di abitazioni, di porre ogni precauzione per assicurare la pubblica incolumità, per il rispetto della proprietà pubblica e privata, evitando danni a persone, animali o cose nonché per non disturbare la quiete pubblica, in particolare nelle ore notturne.
2. Viene fatta salva l'applicazione delle disposizioni penali e per la tutela dell'ambiente dagli inquinanti.

Articolo 3

-Preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari-

1. Le miscele dei prodotti fitosanitari devono essere preparate unicamente presso l'azienda agricola, all'aperto o in luoghi preventivamente concordati e/o autorizzati dal Comune.
2. Nella preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari è fatto divieto di utilizzare l'acqua delle fontane pubbliche e devono essere attuate tutte le cautele per evitare la contaminazione di qualsiasi corpo idrico.
3. E' raccomandato il calcolo preventivo della quantità di miscela da somministrare in funzione della concentrazione, dell'estensione della coltura, del tipo di impianto e dello stadio vegetativo in modo da evitare miscela residua.
4. Il livello di riempimento dell'attrezzatura utilizzata è effettuato in modo che la miscela, specie durante le salite e nei sobbalzi, non tracimi.
5. I dispositivi "carica botte" sono utilizzati esclusivamente per il riempimento dell'atomizzatore con acqua. E' vietata la pulizia degli attrezzi e delle macchine irroratrici con tali dispositivi e nell'area circostante. E' altresì vietato la miscelazione dei prodotti fitosanitari in prossimità del "carica botte".

Articolo 4

- Prescrizioni per garantire la corretta effettuazione dei trattamenti fitosanitari -

1. Al fine di contenere i rischi connessi agli effetti negativi legati alla deriva dei prodotti fitosanitari e di tutti i trattamenti sulle colture con le macchine irroratrici, è fatto obbligo a chiunque di effettuare i trattamenti in assenza di vento, rispettando, con l'uso delle macchine irroratrici, le seguenti distanze minime:
 - a. in prossimità di **edifici pubblici e privati, pertinenti orti e giardini, parchi, aree ricreative e di svago, centri sportivi e relative pertinenze, cimiteri:**
 - **30 metri**, in presenza di colture con un'altezza dal suolo **inferiore o uguale a 4 metri**;
 - **50 metri**, in presenza di colture con un'altezza dal suolo **superiore a 4 metri**;

a condizione che le macchine irroratrici siano dotate di dispositivi per il contenimento della deriva, quali convogliatori a basso volume d'aria (es. torretta, tubi flessibili, ecc.),

deflettori o collettori **abbinati ad ugelli antideriva** o sistemi a tunnel, le distanze minime da rispettare sono le seguenti:

- **10 metri**, in presenza di colture con un'altezza dal suolo **inferiore o uguale a 4 metri**;
- **30 metri**, in presenza di colture con un'altezza dal suolo **superiore a 4 metri**;

b. in prossimità di **scuole, scuole per l'infanzia, asili nido, centri diurni**:

- **30 metri**, in presenza di colture con un'altezza dal suolo **inferiore o uguale a 4 metri**;
- **50 metri**, in presenza di colture con un'altezza dal suolo **superiore a 4 metri**;

a condizione che le macchine irroratrici siano dotate di dispositivi per il contenimento della deriva, quali **convogliatori a basso volume d'aria** (es. torretta, tubi flessibili, ecc.), deflettori o collettori **abbinati ad ugelli antideriva** o sistemi a tunnel, le distanze minime da rispettare sono le seguenti:

- **10 metri**, in presenza di colture con un'altezza dal suolo **inferiore o uguale a 4 metri**;
- **30 metri**, in presenza di colture con un'altezza dal suolo **superiore a 4 metri**;

c. in prossimità delle **strade di tipo B e C** come previste dall'articolo 1, comma 2 ed in prossimità di **percorsi pedonali e ciclabili** come individuate all'articolo 1, comma 3:

- **10 metri**, in presenza di colture con un'altezza dal suolo **inferiore o uguale a 4 metri**;
- **20 metri**, in presenza di colture con un'altezza dal suolo **superiore a 4 metri**;

a condizione che le macchine irroratrici siano dotate di dispositivi per il contenimento della deriva, quali **convogliatori a basso volume d'aria** (es. torretta, tubi flessibili, ecc.), deflettori o collettori **abbinati ad ugelli antideriva** o sistemi a tunnel, le distanze minime da rispettare sono le seguenti:

- **5 metri**, in presenza di colture con un'altezza dal suolo **inferiore o uguale a 4 metri**;
- **10 metri**, in presenza di colture con un'altezza dal suolo **superiore a 4 metri**;

a distanze inferiori a quelle specificatamente sopra individuate è consentito esclusivamente l'utilizzo delle lance azionate a mano, a pressione moderata o sistemi a tunnel.

2. La dotazione aziendale di macchine irroratrici con sistema di convogliamento a basso volume d'aria abbinato ad ugelli antideriva o sistemi tunnel deve essere comprovata da idonea certificazione da conservare presso il centro aziendale per eventuali controlli e verifiche.
3. Entro la fascia di rispetto prevista dal **comma 1, lettera a)** del presente articolo l'effettuazione dei trattamenti fitosanitari è autorizzata **dalle ore 6.00 alle ore 10.00 e dalle ore 18.00 alle ore 22.00**.
4. Entro la fascia di rispetto prevista dal **comma 1, lettera b)** del presente articolo l'effettuazione dei trattamenti fitosanitari è autorizzata **dalle ore 6.00 alle ore 7.30 e dalle ore 18.00 alle ore 22.00**.
5. Nei mesi di luglio ed agosto è fatto divieto su tutto il territorio comunale di effettuare trattamenti nella giornata di domenica, fatta salva eventuale deroga ai sensi del comma 6 del presente articolo.
6. L'obbligo del rispetto degli orari e delle giornate di cui ai commi precedenti viene meno, ad esclusione del comma 4 del presente articolo, in particolari condizioni meteorologiche, che possono creare gravi danni alle piantagioni. Tali situazioni sono segnalate dal personale del Centro trasferimento tecnologico FEM - Istituto agrario di San Michele all'Adige.
7. E' fatto comunque obbligo all'operatore che effettua il trattamento:
 - a. in generale, e in particolare in prossimità di scuole, scuole per l'infanzia, asili nido, centri diurni, ospedali, case di riposo, residenze protette e altri edifici pubblici presso i quali le persone dimorano permanentemente, di adottare tutte le misure atte a ridurre il più possibile il rischio dell'effetto "deriva",
 - b. di porre la massima attenzione, affinché al momento del trattamento non vi siano nelle vicinanze persone o animali e, nel caso, di interrompere il trattamento stesso;
 - c. di orientare correttamente i getti in funzione delle dimensioni del bersaglio, adeguare la portata dell'aria allo sviluppo vegetativo e regolare opportunamente il flusso dell'aria, affinché investa, con le gocce erogate, solo la vegetazione;
 - d. di spegnere gli atomizzatori con motore autonomo durante la circolazione su strade;
 - e. di evitare il trattamento in presenza di vento o in condizioni di temperature elevate;
 - f. di non circolare nei centri abitati indossando casco protettivo integrale per i trattamenti.

Articolo 5

- Manutenzione delle attrezzature -

1. Allo scopo di migliorare l'efficienza delle macchine irroratrici, la qualità della distribuzione e conseguentemente ridurre gli effetti negativi sull'ambiente sono raccomandati periodici controlli e tarature delle macchine per la distribuzione dei fitofarmaci.
2. Al fine di evitare perdite durante il caricamento o il tragitto, l'utilizzatore periodicamente controlla lo stato delle attrezzature e delle conduttore (rubinetti, giunti ecc.).
3. E' vietato il lavaggio delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari in prossimità dei corsi d'acqua, pozzi, fossi e nelle aree di rispetto delle opere di presa degli acquedotti. La pulizia delle attrezzature deve essere fatta in aree predisposte o in aperta campagna, nei propri fondi ed evitando la formazione di pozzanghere.

Articolo 6

- Smaltimento delle miscele e dei relativi contenitori -

1. Le miscele residue e i contenitori vuoti (scatole, barattoli, bidoni, sacchetti, ecc.) venuti a contatto con i prodotti fitosanitari non possono essere eliminati assieme ai rifiuti urbani, ma devono essere smaltiti nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Articolo 7

- Controlli e sanzioni -

1. Spetta ai comuni prevedere adeguate forme di controllo in ordine al rispetto delle normative regolamentari adottate, anche con riferimento alle deroghe concesse ai precedenti commi, individuando idoneo personale adeguatamente formato, cui affidare i compiti di vigilanza.
2. Fatta salva l'applicazione di sanzioni amministrative e penali previste dalle leggi di settore, chiunque viola le disposizioni previste dal presente regolamento è soggetto, per ogni singola violazione, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 300,00. Il pagamento in misura ridotta, ai sensi della legge 689/81, corrisponde a Euro 100,00.
3. Per l'applicazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella legge 689/81 e ss.mm. e del regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative.